

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 1264)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(PANDOLFI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

col **Ministro della Sanità**

(DEGAN)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(FORTE)

(V. Stampato Camera n. 2037)

*approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera  
dei deputati nella seduta del 20 marzo 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 marzo 1985*

---

Determinazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla  
violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione dei regola-  
menti CEE n. 2967/76 e n. 2785/80 recanti norme comuni relati-  
ve al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati

---

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che contravvengono alle disposizioni previste dal regolamento CEE n. 2967/76 del Consiglio del 23 novembre 1976, recante norme comuni relative al tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati, ed al regolamento CEE n. 2785/80 della Commissione del 30 ottobre 1980 che ne stabilisce le modalità di applicazione, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma determinata nel modo seguente:

1) da lire 200.000 a lire 600.000, i titolari degli stabilimenti che non annotino giornalmente nel registro previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2967/76 i risultati delle verifiche effettuate ai sensi della predetta norma;

2) da lire 400 a lire 1.200 per ogni chilogrammo di prodotto, chiunque prepari pollame con tenore d'acqua superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76, senza ottemperare al disposto dell'articolo 2 del regolamento CEE n. 2785/80;

3) da lire 100.000 a lire 300.000, chiunque venda, detenga per vendere o ponga altrimenti in commercio pollame con tenore d'acqua superiore al limite stabilito dal regolamento CEE n. 2967/76 e che sia privo della particolare etichetta prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE n. 2785/80;

4) da lire 100 a lire 300 per chilogrammo di prodotto, chiunque produca o prepari pollame congelato o surgelato in imballaggi individuali e collettivi non recanti le indicazioni previste come obbligatorie dalla normativa comunitaria;

5) da lire 50.000 a lire 150.000, chiunque nell'esposizione per la vendita o nella messa in vendita nel commercio al minuto non provveda a separare il pollame a secon-

da del tipo e del sistema di congelazione o di surgelazione cui è stato sottoposto.

Le sanzioni previste ai numeri 3) e 5) della presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in imballaggi preconfezionati, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della presente legge riguardi i requisiti intrinseci o la composizione del prodotto o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste al primo comma, si osservano le disposizioni di cui alle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.